



109

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle OO.SS. del

Corpo di Polizia Penitenziaria

e p.c.

Ufficio VI – Concorsi

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio I – Segreteria Generale

OGGETTO: Bozza P.C.D. relativo alla definizione delle procedure e modalità di svolgimento dei concorsi, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente per il periodo dal 2018 al 2022.

Si trasmette la bozza di P.C.D elaborata da questa Direzione Generale sulla materia in oggetto e si comunica che la prima riunione per il confronto sull'argomento si terrà il prossimo 17 marzo .

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data **in videoconferenza** con i seguenti orari e modalità:

- I rappresentanti dell'O.S. FSA CNPP ore 10.00;
- I rappresentanti delle restanti OO.SS. del Corpo di P.P. ore 10.30.

Al fine di ricevere l'invito alla conferenza, codeste sigle sono pregate di comunicare l'indirizzo e-mail utilizzato per l'accesso alla piattaforma Teams all'indirizzo francesco.fazio01@giustizia.it con congruo anticipo.

Si invita a voler fornire un recapito telefonico dei partecipanti a distanza, da utilizzare eventualmente in caso di problemi di collegamento.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunione.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

- VISTA la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- VISTO il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 44, comma 8, lettera a-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, che, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalità di cui al comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
- CONSIDERATO che le modalità e le procedure semplificate del concorso interno sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento, come stabilito dal richiamato art. 44, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 443/1992;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative di settore;

DECRETA

Articolo 1

(Procedure e modalità concorsuali semplificate)

1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 44, comma 8, lettera a-bis), n. 2) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si provvede, per il trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, attraverso un concorso interno per titoli.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

2. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti in servizio alla data di indizione del bando in possesso, a tale data, dei seguenti requisiti:
 - a) che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" né sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
 - b) che abbia compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio al 31 dicembre di ciascun anno relativamente ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data.
3. I vice sovrintendenti nominati mediante procedura concorsuale interna di cui al presente P.C.D., seguono nel ruolo, per ogni annualità, quelli nominati mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 44, comma 8, lettera a-bis), n. 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
4. Il personale vincitore del concorso dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, anche con modalità telematiche, con verifica finale.
5. Per il personale che supera il corso di formazione la nomina alla qualifica di vice sovrintendente è conferita, con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, con decorrenza giuridica differenziata corrispondente al primo gennaio dell'anno successivo a quello della annualità alla quale si riferiscono i posti messi a concorso e decorrenza economica identica per tutte le annualità, corrispondente al giorno successivo alla data di conclusione del primo corso di formazione, qualora, per esigenze dell'Amministrazione si debba procedere ad organizzare più corsi formativi.

Articolo 2 (Bando di concorso)

1. Il concorso di cui all'articolo 1 è indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, nel quale sono indicati:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno, disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) le sedi di servizio disponibili;
 - c) i requisiti richiesti per la partecipazione per ciascuna annualità;
 - d) le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - e) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Articolo 3 (Esclusione dal concorso)

1. Sono esclusi dal concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è altresì escluso il personale che alla data di indizione del bando risulti sospeso cautelatamente dal servizio.
3. Tutti i candidati si intendono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione allo stesso.
4. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse.

Articolo 4 (Titoli ammessi a valutazione)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale ammesso a partecipare al concorso sono stabiliti come segue:
 - **CATEGORIA A)** - Rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 7:

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI	PUNTI
Giudizio di ottimo p. 32	3,50
Giudizio di ottimo p. 31	3,40
Giudizio di ottimo p. 30	3,30
Giudizio di ottimo p. 29	3,20
Giudizio di ottimo p. 28	3,10
Giudizio di ottimo p. 27	3,00
Giudizio di distinto p. 26	2,90
Giudizio di distinto p. 25	2,80



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Giudizio di distinto p. 24	2,70
Giudizio di buono p. 23	2,60
Giudizio di buono p. 22	2,50
Giudizio di buono p. 21	2,40
Giudizio di buono p. 20	2,30

• **CATEGORIA B) - Anzianità complessiva di servizio, fino a punti 5,00:**

ANZIANITA' COMPLESSIVA DI SERVIZIO	PUNTI
Fino ad anni 5	1,00
Anni 6	1,20
Anni 7	1,40
Anni 8	1,60
Anni 9	1,80
Anni 10	2,00
Anni 11	2,20
Anni 12	2,40
Anni 13	2,60
Anni 14	2,80
Anni 15	3,00
Anni 16	3,20
Anni 17	3,40



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Anni 18	3,60
Anni 19	3,80
Anni 20	4,00
Anni 21	4,20
Anni 22	4,40
Anni 23	4,60
Anni 24	4,80
Da anni 25 in poi	5,00

Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi sei.

- **CATEGORIA C)** – Per ciascuno degli incarichi conferiti con formale provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di appartenenza, fino a punti 3,00

DESCRIZIONE	PUNTI
Responsabile servizio di sorveglianza generale all'interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni / scuole di formazione	0,70
Responsabile unità operativa /uffici all'interno degli istituti penitenziari - istituti penali per i minorenni / scuole di formazione	0,50
Responsabile di settori di uffici presso PRAP / DAP / CGM / UEPE / DGMC	0,50
Preposto all'interno di reparti detentivi	0,50
In possesso di specializzazione cinofili / cavalieri / navale / matricolista / istruttore di tiro / trattamento detenuti minorenni	0,20
Impiego presso NIC per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Impiego presso GOM per un periodo superiore a sei mesi	0,20



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Impiego presso USPEV per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Impiego presso il Servizio Sicurezza del DGMC per un periodo superiore a sei mesi	0,20
Responsabile servizio prevenzione e protezione	0,10

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero in assenza di provvedimento formale, potrà essere allegata attestazione della Direzione di appartenenza, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA D)** – Frequenza corsi di formazione professionale organizzati dall'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, con esclusione dei seminari, fino a punti 1,00.

Viene attribuito un punteggio di 0.20 punti per ogni corso.

Il candidato avrà cura di allegare alla domanda copia dell'attestato di partecipazione al corso, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA E)** - speciali riconoscimenti e ricompense, fino a punti 3:

DESCRIZIONE	PUNTI
Medaglia d'oro al valor militare	3,00
Medaglia d'argento al valor militare	2,80
Medaglia di bronzo al valor militare	2,60
Medaglia d'oro al valor civile	2,40
Medaglia d'argento al valor civile	2,20
Medaglia di bronzo al valor civile	2,00
Promozione per merito straordinario	2,00
Encomio solenne ex art. 77, comma 3, D.P.R. n. 82/1999	1,80



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Encomio ex art. 78, comma 2, D.P.R. n. 82/1999	1,60
Lode ex art. 78, comma 3, D.P.R. n. 82/1999	1,40
Onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica	1,50
Attestato di pubblica benemerenzza	1,00

Sono valutabili le ricompense riconosciute con provvedimento formale desumibili dal foglio matricolare ovvero allegate in copia alla domanda di partecipazione, pena la non valutabilità.

• **CATEGORIA F)** - titoli di studio, fino a punti 16,00:

TITOLO DI STUDIO	PUNTI
Diploma di istruzione secondaria superiore	2,00
Laurea triennale / di primo livello o titolo equivalente	9,00
Laurea magistrale / specialistica o titolo equivalente	14,00

Sarà valutato solo il titolo più elevato. In caso di più lauree differenti, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo pari a punti 2,00.

Ai fini della valutazione del titolo di studio fa fede l'attestazione del foglio matricolare estratto da SIGP1.

• **CATEGORIA G)** – Perfezionamento competenze relative agli studi universitari fino a punti 6,00:

DESCRIZIONE	PUNTI
Master universitario di I livello	1,00
Master universitario di II livello	1,50
Diploma di specializzazione universitario di durata almeno biennale	2,00
Dottorato di ricerca	3,00

Potranno essere valutati non più di due master per livello.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione copia del certificato del titolo dichiarato, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA H)** – Conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al D.M. 7 marzo 2012 e del Decreto del Capo del Dipartimento MIUR AOODPIT/0000550 del 06 maggio 2020, fino a punti 1.

Viene attribuito un punteggio di 0,20 punti per ogni attestato conseguito, da allegare a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione, pena la non valutabilità.

- **CATEGORIA I)** – Conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, fino a punti 1.

Viene attribuito un punteggio di 0,20 punti per ogni attestato conseguito, da allegare a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione, pena la non valutabilità.

Saranno oggetto di valutazione i seguenti attestati e certificati:

- 1) ECDL – ECDL Base; Standard; Expert.
- 2) PEKIT – [Pekit for school]; Pekit Expert; Pekit advanced; [Pekit Web Creation; Pekit Cads; Pekit Libercloud; Pekit digital lessons].
- 3) CISCO – Entry level; Associate level; Professional level; Expert; Architect.
- 4) VMWARE – Associate; Professional; Advanced professional; Expert; Engineer; Administrator; Architect; Developer.
- 5) ITIL v2 FOUNDATIONS.
- 6) MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Specialist; Expert; Master.
- 7) EIPASS basic; EIPASS 7 Moduli User; EIPASS Progressive
- 8) EIRSAF – Passaporti informatici “EIRSAF GREEN”; “EIRSAF FOUR”; “EIRSAF FULL”.

2. La commissione esaminatrice, sulla base della documentazione agli atti, procede alla valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando, riportando i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali relative a ciascun candidato. Le schede individuali sono sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione e fanno parte integrante degli atti del concorso. La Commissione per ogni seduta redige processo verbale delle operazioni effettuate.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

Articolo 5

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse ed è composta da:
 - a) un dirigente della carriera penitenziaria con funzioni di Presidente;
 - b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto, di cui, almeno uno, in forza al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
 - c) un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
4. Ai sensi degli art. 35, comma 3, lett. e) e 35 bis comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono essere nominati coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ovvero coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
5. Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.

Articolo 6

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. La formazione delle graduatorie assicura, per il ruolo maschile e femminile, la distinzione dei posti disponibili per ciascuna annualità.
2. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi attribuiti nelle singole categorie di titoli.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

3. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo.
4. Con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse sono approvate le graduatorie di merito relative alle diverse annualità e sono nominati i vincitori del concorso.
5. Ai fini della nomina dei vincitori, qualora un candidato risulti utilmente classificato in più graduatorie, lo stesso sarà inserito in quella relativa all'annualità con decorrenza più favorevole.
6. I candidati ammessi al corso di formazione possono rinunciare alla frequenza prima dell'inizio del corso medesimo. I rinunciatari e coloro che comunque non si presenteranno senza giustificato motivo saranno sostituiti dai candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria nel rispetto della posizione assunta da ciascuno.
7. I candidati rinunciatari nonché quelli che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di formazione, saranno dichiarate decaduti dalla nomina.

Articolo 7 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.